



COMUNE di MONTE CERIGNONE
Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza Clementina, 10 – 61010 Monte Cerignone (PU)
P.I. 00895400414 C.F. 82002090411
tel. 0541/978522 - fax 978501 - e-mail comune.moncerignone@provincia.ps.it

Cod. ISTAT 041 - 031

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 4 DEL 28-03-2019

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LAZZARINI MAURO	P	GRAZIOSI ROBERTO	P
CHIARABINI CARLO	P	MAIANI MICHELE	P
CESARINI BEATRICE	P	ROSSI ADRIANA	P
GIANNOTTI DAVIDE	P	OTTAVIANI GILBERTO	P
GIORGINI DAVIDE GIORGIO	P	BALCHESINI ALESSANDRO	P

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor CHIARABINI CARLO nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA LAURA BAROCCI
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

GIANNOTTI DAVIDE
BALCHESINI ALESSANDRO

- Assistono, senza diritto al voto, gli Assessori Esterni

PENSERINI SERGIO P

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONFERMA DETERMINAZION ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2019

PREMESSO CHE il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 all'art. 13, dispone quanto segue:

- ✓ *comma 1:* l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'applicazione a regime dell'imposta suddetta è fissata al 2015;
- ✓ *comma 2:* l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- ✓ *comma 3:* la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI, calcolato sulla base dei nuovi coefficienti moltiplicatori (comma 4) da applicare alla rendita catastale rivalutata;
- ✓ *comma 4:* per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando alla rendita catastale iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti coefficienti moltiplicatori:

Classificazioni catastali	Coefficiente moltiplicatore
fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale A10	160
fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C3, C4 e C5	140
fabbricati classificati nella categoria catastale A10	80
fabbricati classificati nel gruppo D, con esclusione della categoria catastale D5	60
fabbricati classificati nella categoria catastale D5	80
fabbricati classificati nella categoria catastale C1	55

- ✓ *comma 5:* per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, i seguenti moltiplicatori:

descrizione	Coefficiente moltiplicatore
Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli	110
Altri terreni agricoli	130

- ✓ *comma 6:* l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune con deliberazione di consiglio comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- ✓ *comma 7:* l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- ✓ *comma 8:* l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Il Comune può ridurre la suddetta imposta fino allo 0,1 per cento.
- ✓ *comma 9:* il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- ✓ *comma 10:* dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Il Comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tale caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. La detrazione si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. L'aliquota ridotta per abitazione principale e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Il Comune può prevedere che le agevolazioni di cui sopra possano essere concesse anche agli anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non risulti locata;
- ✓ *comma 11:* è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base. Le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- ✓ *comma 12:* i pagamenti sono effettuati obbligatoriamente tramite il modello F24;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 di cui alla premessa;

VISTE le esenzioni di legge per:

- ✓ *i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Monte Cerignone è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;*

- ✓ *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Monte Cerignone risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT*

VISTO il comma 169, art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

RITENUTO di riconfermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni di seguito specificate già adottate con delibera di c.c. N. 8 del 12.04.2018

- 1,06 per cento per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, e per le aree edificabili;
- l'aliquota IMU , per gli immobili di cui al precedente punto è ridotta al 7.6 per mille nel caso di unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entri il primo grado che la utilizzano come abitazione principale

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

DI RICONFERMARE per l'anno 2019 le aliquote di seguito specificate:

1. 1,06 per cento per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, e per le aree edificabili;
2. l'aliquota IMU , per gli immobili di cui al precedente punto è ridotta al 7.6 per mille nel caso di unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entri il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
3. di stabilire che per l'anno 2019 ,il termine entro il quale il soggetto passivo dovrà comunicare all'ufficio tributi la condizione di cui al precedente punto 2) , e ogni altra variazione rilevante i fini dell'imposta ,è il 30.11.2019

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo Fiscale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1^, D.Leg.vo 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1^, del D.Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267.

F.to (Bebi Rag.Iolanda)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49, comma 1^, D.Leg.vo 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.151 comma 4^, del D.Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267.

F.to (Bebi Rag.Iolanda)

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e dichiara di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata

Con il voto favorevole ed unanime di n. 10 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto:” **CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019”**

Ed inoltre stante l'urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole ed unanime di n. 10 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to CHIARABINI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA LAURA BAROCCI

Prot. N.

Lì

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Leg.vo. 18/08/2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

[] Oggi stesso viene inviata al CO.RE.CO:

- ☐ in relazione al combinato disposto dell'art.126,comma 1,del D.Leg.vo 267/2000;
- ☐ per essere posta a controllo a richiesta di 1/5 dei Consiglieri ai sensi dell'art.127, comma 1, D.Leg.vo 267/2000

[] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.126, comma 1, D.Leg.vo 267/2000;

Dalla Residenza Municipale, li 24-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA LAURA BAROCCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-04-19 al 09-05-19, senza reclami.**
- **E' divenuta esecutiva il giorno 28-03-19;**

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000);

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Leg.vo 267/2000);

[] Decorsi 30 gg.dalla trasmissione al CO.RE.CO:

- ☐ dell'atto (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo 267/2000);
- ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo 267/2000);

[] Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del , Prot. n. (Art. 134. comma 1, D.Leg.vo 267/2000)

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA BAROCCI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li 24-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA BAROCCI